



**PROVINCIA DELLA
SPEZIA**

Settore Tecnico

Servizio Manutenzione e Costruzioni Edilizia

Via Vittorio Veneto, 2 – 19124 La Spezia

Tel. 0187/ 742270

www.provincia.sp.it

pec: manutenzione.edilizia.provincia.laspezia@legalmail.it

**Alle ditte invitate
Loro sedi
VIA PEC**

**OGGETTO: INDAGINE INFORMALE DI MERCATO – AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA VALUTAZIONE DI PREVENTIVI – PNRR - INT. 2021-00011 AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO ORGANICO DI MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA ED ANTINCENDIO A COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO STATICO SISMICO DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CARDARELLI A LA SPEZIA.
CUP I45H20000110001 - CIG 9441092B93**



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

“PNRR – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 – Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”

Verbale di validazione del progetto: prot. n. 22856 del 06/10/2022 e n. 22857 del 6/10/2022 oltre rettifica n. 23515 del 17/10/2022.

Determinazione a contrattare: n. 1007 del 17/10/2022, rettificata da determinazione n. 1072 del 02/11/2022

Con la presente, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), D.L. 76/2020, convertito in legge 120/2020 e s.m. e i., si richiede vs. miglior offerta per l’esecuzione **DEI LAVORI DELL’“INTERVENTO ORGANICO DI MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA ED ANTINCENDIO A COMPLETAMENTO DELL’ADEGUAMENTO STATICO SISMICO DELLA PALESTRA DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CARDARELLI A LA SPEZIA”**

AVVERTENZA

ALLA PRESENTE PROCEDURA SONO STATI INVITATI GLI OPERATORI ECONOMICI SORTEGGIATI TRA COLORO CHE RISULTANO ISCRITTI E QUALIFICATI NELLA PIATTAFORMA TELEMATICA ARIA S.P.A. DENOMINATA “SINTEL” ED IN POSSESSO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER LA CATEGORIA OG1 (ATTESTAZIONE SOA PER CLASSIFICA ADEGUATA O POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 90,

SI APPLICA IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA N. 50 DEL 25/05/2022, RELATIVAMENTE ALLA QUOTA DI RISERVA DEL 50% PREVISTA PER LE IMPRESE AVENTI SEDE LEGALE E/O SEDE OPERATIVA IN PROVINCIA DELLA SPEZIA, OVE PRESENTI, NEL RISPETTO DEL CRITERIO DI ROTAZIONE.

N.B.: le disposizioni della lettera invito prevalgono su eventuali disposizioni discordanti contenute nello schema di contratto/CSA, come ivi disposto all'art. 7.

Importo a base di gara: l'importo a base di gara è pari a € **86.887,26** per Lavori, oltre € 19.366,64 per Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva, come da Computo metrico estimativo (vedi documentazione tecnica – Allegati C).

L'intervento in oggetto è configurabile come lavori edili: **ai soli fini** del rilascio del certificato di esecuzione lavori, sono presenti lavorazioni ricadenti nelle seguenti categorie: OG1 e OG11.

Massima percentuale subappaltabile: al max il 49,99% dell'intero importo contrattuale, alle condizioni di cui all'art.105, D.Lgs. 50/2016 (di seguito "Codice"), come modificato dal D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021, purché dichiarato in sede di offerta.

Finanziamento: i lavori sono finanziati dall'Unione europea – NextGenerationEU in quanto l'intervento è incluso nel Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12/02/2021.

Requisiti di partecipazione:

Requisiti generali: art. 80, Codice

Requisiti speciali: qualificazione nella categoria OG1 rilasciata da organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, oppure possesso dei requisiti di qualificazione per i lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 euro, ai sensi dell'art. 90, D.P.R. 207/2010 (come da deliberazione AVCP n. 165 del 11/06/2003), requisiti da dichiararsi nell'ambito del DGUE.

I requisiti saranno verificati solo in capo all'aggiudicatario.

PASSOE: ogni operatore economico è tenuto ad allegare il PASSOE.

Contributo ANAC: l'operatore economico non è tenuto al versamento del contributo ANAC.

Sopralluogo: non sussiste l'obbligo di sopralluogo.

Criterio di aggiudicazione e formulazione offerta: si procederà all'individuazione del miglior offerente mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, Codice, dato atto che a base di gara è posto un progetto esecutivo che garantisce la rispondenza dell'intervento ai requisiti di qualità, per un importo a base di gara pari a € 86.887,26 per Lavori (di cui € 25.723,47 per costo della manodopera) soggetti a ribasso, oltre € 19.366,64 per Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, **mediante ribasso unico percentuale su detto importo a base di gara.**

Per l'estrema urgenza di provvedere e la necessità di perseguire al massimo l'economia della procedura, in merito al calcolo della soglia di anomalia si applica l'art. 97, commi 2, 2-bis, 2-ter e 8, Codice, come modificato dal D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge 120/2020 e s.m. e i., e le indicazioni contenute nelle Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 Marzo 2018 e nel Comunicato del Presidente ANAC del 5 Ottobre 2016 nei limiti di compatibilità con la normativa citata e con le disposizioni sopravvenute, nel caso in cui le offerte siano pari o superiori a 5.

Come da parere ANAC (delibera n. 123 del 10/02/2021) in deroga all'art. 95, c. 10, Codice, **non è obbligatorio nell'offerta economica che l'operatore indichi i propri costi aziendali**

concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e i propri costi della manodopera.

La Provincia della Spezia si riserva la piena ed esclusiva facoltà, ad ogni effetto giuridico, di interrompere e/o annullare il presente procedimento anche dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, senza che i concorrenti abbiano nulla a pretendere nei confronti della medesima Provincia, per compensi e/o rimborso di spese, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo, causa e/o ragione per la partecipazione alla procedura indetta con la presente lettera invito.

Ricorrono, per le motivazioni esposte nella citata determinazione 1007/2022 e s.m.i., le condizioni per cui la normativa vigente consente la riduzione dei termini per la ricezione delle offerte.

Termine per la presentazione dell'offerta: PENA ESCLUSIONE ENTRO LE ORE 23,59 DEL GIORNO 15/11/2022

Si ricorda che la procedura è interamente svolta in modalità telematica mediante la piattaforma ARIA S.p.A. denominata "Sintel" e pertanto le operazioni di gara risultano anche dalla piattaforma suddetta. Ne è data comunque pedissequa verbalizzazione oggetto di tempestiva pubblicazione. La data della apertura della busta telematica contenente l'offerta economica è fissata per le **ORE 10,00 DEL GIORNO 18/11/2022 IN SEDUTA PUBBLICA AL 5^ PIANO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA IN VIA VENETO 2 LA SPEZIA – UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP.**

Condizioni contrattuali

- modalità di pagamento: *unica soluzione*, fatte salve le verifiche di legge e quanto previsto all'art. 35, c. 18, Codice;
- i lavori sono computati a *misura*;
- l'inizio dei lavori è stabilito come Target assegnato alla Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 – Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" del PNRR entro e non oltre la data del 31/03/2022, pena la perdita del contributo;
- il termine per l'esecuzione della prestazione è stimato **in 120 giorni** dalla data di consegna dei lavori;
- penale giornaliera in caso di ritardo: per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione delle prestazioni pari all'1 per mille (€ 1,00 ogni mille €) dell'importo netto contrattuale, fatto salvo il maggior danno;
- è autorizzata la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 106, c. 13 del Codice e fatto salvo quanto previsto nella C.M. 29/2009;
- elezione del domicilio: presso l'ufficio del RUP, Amministrazione Provinciale della Spezia, Via Vittorio Veneto 2, La Spezia;
- il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata non autenticata, ai sensi dell'art. 32, c. 14, Codice, e l'operatore economico dovrà accollarsi le relative spese, incluse le spese di bollo;
- è causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. 62/2013 (regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici), a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165; il Codice è scaricabile dal sito istituzionale https://provinciadellaspezia.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-trasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=4202&jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=4204
- la stazione appaltante ha il diritto di risolvere in danno il contratto, ai sensi dell'art.108, Codice, di recesso ex art.109, Codice, nonché la facoltà di valersi delle

- nel caso di controversie, il Foro competente sarà quello del Tribunale della Spezia. Non si applica la clausola compromissoria;
- l'affidatario deve adempiere all'obbligo di tracciabilità ex artt. 3, legge 136/2010 e s.m.i. e 25, comma 2 bis, D.L. 66/2014 convertito in legge 89/2014;
- condizioni di esecuzione: da eseguirsi nell'ambito di edifici scolastici funzionanti e pertanto da eseguirsi con attenzione agli utenti (con le cautele di cui al PSC); da eseguirsi in conformità alle normative vigenti, comprese quelle emanate relativamente agli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza (PNRR) ed in particolare il Regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (così detto DNSH – “Do no significant harm”), come indicato nella Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato n. 32 del 30/12/2021 avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)” e nella successiva Circolare n.33 DEL 13/10/2022 recante l'”*Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)*“;
- all'interno dei documenti giustificativi di spesa emessi dal fornitore (fattura), dovranno essere inseriti degli elementi obbligatori di tracciabilità previsti dalla normativa vigente e, in ogni caso, gli elementi necessari a garantire l'esatta riconducibilità delle spese al progetto finanziato (CUP, CIG, c/c per la tracciabilità flussi finanziari, indicazione riferimento al titolo dell'intervento e al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU, ecc.);
- documenti richiesti ai fini della stipula del contratto:
 - Piano Operativo di Sicurezza (POS) in conformità dei contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) (vedi documentazione tecnica – Allegati C);
 - le garanzie come da schema di contratto/CSA+addendum (Allegati B); in particolare, per quanto attiene alla polizza assicurativa si precisa quanto segue:

Sezione A:

- **partita 1:** all'importo di aggiudicazione dei lavori – scoperto 10% minimo non superiore a €.1.000,00;
- **partita 2** (opere preesistenti): €. 300.000,00 – scoperto 10% minimo non superiore a €.1.000,00;
- **partita 3** (demolizione e sgombero in caso di sinistro) €. 300.000,00 – scoperto 10% minimo non superiore a €.3.000,00;

Sezione B: €. 500.000,00

Sia per la Sezione A che per la Sez. B, in caso di franchigie o scoperti superiori a quelli indicati, la polizza dovrà espressamente prevedere che l'assicurato dà mandato al soggetto assicuratore di pagare alla stazione appaltante (beneficiario) in proprio nome e conto anche gli importi rimasti a proprio carico.

La garanzia dovrà contenere espressamente la dicitura “redatta ai sensi e con le modalità previste dall'art. 103, D.Lgs. 50/2016” o simile/coerente con gli appalti pubblici e dovrà riportare il CUP e/o il CIG dell'intervento.

La garanzia dovrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del soggetto che ha sottoscritto la polizza, che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società assicuratrice nei confronti della stazione appaltante.

- l'affidatario è tenuto ad assolvere al pagamento relativo all'imposta di bollo; sono a suo carico qualsiasi imposta che cade a totale carico dell'appaltatore, nonché tutte le spese e gli obblighi generali a carico dell'appaltatore previste da legge e dal presente atto, nonché tutto quanto previsto negli elaborati tecnici;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di

bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge 4/2022 (27/1/2022), nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto, si applicano le seguenti disposizioni:

a) è inserita la clausola di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 106, c. 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, riportata alla successiva lettera b), fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1;

b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo dell'art. 29 del decreto legge 4/2022, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 dell'art. 29 citato.

La compensazione di cui sopra è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2, secondo periodo dell'art. 29 del citato decreto legge 4/2022, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo, citato, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.

Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma. Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto di cui al secondo periodo del comma 2, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Per le finalità di cui alla lettera b), si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione

della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa.

Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata.

Dalla data di entrata in vigore del decreto 4/2022 (27/1/2022) e fino al 31 dicembre 2026, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7 dell'art. 29 del decreto 4/2022 e limitatamente alle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della compensazione di cui alla lettera b), si provvede, nel limite del 50 per cento delle risorse annualmente disponibili e che costituiscono limite massimo di spesa annuale, a valere sulla dotazione del fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Il decreto previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020 stabilisce, altresì, le modalità di accesso al fondo per le finalità di cui sopra. Ai fini dell'accesso al Fondo, i giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga.

Requisiti generali.

Ai sensi dell'art. 47, D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021, costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Fatto salvo quanto indicato al paragrafo "Soccorso istruttorio", ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n.68, i partecipanti alla procedura di gara in oggetto sono tenuti a presentare, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta, la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità.

Fatto salvo quanto indicato al paragrafo "Soccorso istruttorio", sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi dell'art. 47, c. 4, D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021, il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Non si applica l'obbligo della parità di genere del 30% per le motivazioni di cui alla Determinazione Delegata n. 1007 del 17/10/2022 e s.m.i.

precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021 (art. 47, c. 6, D.L. 77/2021).

Soccorso istruttorio: le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa dichiarazione sull'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile;

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a 24 ore dalla richiesta inviata a mezzo pec all'indirizzo indicato nel modulo offerta da parte del concorrente - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Modalità di presentazione delle offerte, sottoscrizione dei documenti di gara, presentazione della documentazione: la Documentazione Amministrativa, l'Offerta economica dovranno pervenire ad ARIA SINTEL, nelle modalità di seguito descritte entro e non oltre il termine sotto indicato pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non

a) Documentazione in formato elettronico di cui al successivo paragrafo da presentarsi mediante l'utilizzo del (e la sottomissione al) Sistema, con le modalità ivi stabilite; La presentazione dell'offerta mediante l'utilizzo del Sistema dovrà avvenire collegandosi al sito internet <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>, accedendo alla Piattaforma SINTEL ed individuando la procedura in oggetto entro e non oltre il termine perentorio del giorno **15/11/2022 ore 23:59.**

In particolare il concorrente dovrà inviare:

- una busta telematica A contenente la documentazione amministrativa;
- una busta telematica B contenente l'offerta economica (redatta utilizzando preferibilmente l'allegato modulo offerta). Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE e le dichiarazioni integrative allo stesso, e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore con firma digitale.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Documentazione amministrativa

Nella busta telematica A contenente la documentazione amministrativa, l'operatore economico inserisce la seguente documentazione:

- 1) **[Per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti]** copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'articolo 47, comma 2, decreto legge 77/2021);
- 2) DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, nella versione semplificata e messa a disposizione su <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>, unitamente alle dichiarazioni integrative ivi riportate (Allegato G);
- 3) Allegato D: Modulo informativa privacy
- 4) Allegato E: Modello conflitto di interessi
- 5) Allegato F: PNRR-PNC dichiarazione del titolare effettivo (qualora il titolare effettivo non coincida con il sottoscrittore dell'Allegato E)
- 6) PASSOE dell'operatore economico;
- 7) È necessario allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento in corso di validità del/i sottoscrittore/i salvo che le dichiarazioni non siano sottoscritte con firma digitale o firma elettronica avanzata secondo i formati ammessi dalla Decisione sulla esecuzione UE n. 2015/1506 della Commissione europea del 08.09.2015 (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Nella busta telematica B contenente l'offerta economica, la stessa verrà compilata seguendo lo step 3 "offerta economica" del percorso guidato "invia offerta"; il concorrente, a pena d'esclusione della gara, dovrà operare a sistema presentando la seguente documentazione economica richiesta.

L'offerta economica, predisposta preferibilmente secondo l'allegato "Modulo offerta economica" (Allegato A), deve, a pena di esclusione:

- a) essere redatta in lingua italiana;
- b) indicare il ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere, da applicare sull'importo posto a base d'asta pari ad € 86.887,26, soggetto a ribasso, ed € 19.366,64 per o.s. (non soggetti a ribasso), oltre IVA; Il ribasso percentuale offerto, da indicarsi in cifre ed in lettere, qualora sia espresso in cifre intere ed in cifre decimali, dovrà essere indicato sino alla seconda cifra decimale dopo la virgola senza arrotondamenti (esempio: XX,00);
- c) indicare il prezzo offerto, espresso in cifre e in lettere, come derivante dall'applicazione del ribasso percentuale di cui al punto precedente;
In caso di discordanza tra il valore espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà considerato valido quello espresso in lettere; in caso di discordanza fra il prezzo complessivo e quello dedotto dal ribasso percentuale sarà considerato valido il ribasso percentuale espresso in lettere. In caso di discordanza nell'offerta tra il ribasso scritto in cifre e quello ripetuto in lettere, sarà ritenuto valido ed impegnativo il prezzo accettabile più vantaggioso per l'Amministrazione;
- d) avere una validità di almeno 180 giorni decorrenti dal termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte;
- e) non contenere riserve o condizioni oppure essere parziale;
- f) essere sottoscritta e datata dal soggetto avente la rappresentanza legale o procuratore dell'impresa ovvero dell'operatore offerente.

In caso di offerta firmata da procuratore occorrerà allegare la relativa procura in copia conforme.

In caso di Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di Consorzi stabili, di cui all'art. 45 - comma 2, lettere b) e c) del Codice, l'Offerta dovrà essere firmata dal legale rappresentante del Consorzio o da procuratore con allegata la relativa procura.

Altre condizioni particolari di esecuzione

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, (art. 47, c. 3, D.L. 77/2021) entro sei mesi dalla conclusione (cioè dalla stipula) del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, ai sensi dell'art. 47, c. 3 bis, D.L. 77/2021, entro sei mesi dalla conclusione (cioè dalla stipula) del contratto, a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'art. 17, legge 68/1999 e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della

presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso.

Garanzia provvisoria: ai sensi dell'art. 1, c. 4, del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020 e s.m. e i., non è richiesta la presentazione della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice; il concorrente non è altresì tenuto a produrre, in sede di presentazione dell'offerta, l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione di cui all'art. 93, c.8 del Codice.

Altre informazioni: RUP dell'affidamento e responsabile per ogni step della presente procedura è l'Arch. Alessandra Tarabotto e il D.L. Ing. Silvia Vannucci, disponibili per eventuali informazioni al n. 0817742261 o n. 0187742367 o via mail all'indirizzo: provsp.tarabotto@provincia.sp.it

Allegati

- Allegato A: Modulo offerta
- Allegati B: schema contratto/CSA+ addendum
- Allegati C: documentazione tecnica
- Allegato D: Modulo informativa privacy
- Allegato E: Modello conflitto di interessi
- Allegato F: PNRR-PNC dichiarazione del titolare effettivo
- Allegato G: DGUE e dichiarazioni integrative
- Allegato H: modalità tecniche di utilizzo SINTEL

In attesa di Vs. cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

**Il Funzionario Delegato Servizio
Manutenzione e Costruzioni
Edilizia/RUP
Arch. Alessandra Tarabotto**